IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LIX - Serie V - Vol. VI - Fascicolo III - Marzo 1934

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del Concilio.

Tergestina, Distributionum Choralium: *Die 18 iunii 1932.*

(« A. A. S. », 1934, p. 58).

Species facti. — Praebenda uniuscuiusque canonici in Capitulo Tergestino quadruplici constat elemento: *a*) congrua, vulgo dicta *legali*, quae singulis canonicis uncquoque mense a publico aerario solvitur; *b*) parva congrua, vulgo dicta *locali*, quae ex massa communi percipitur; *c*) compensatione pro locanda domo habitationis item a publico aerario accepta; *d*) summa congruae adiuncta, vulgo *aumenti triennali, quadriennali e quinquennali*, intuitu servitii ab unoquoque capitulari praestiti. Ex his augmenta *triennalia et quadriennalia* percipiuntur ratione servitii praestiti etiam ante nominationem in canonicum; *quinquennalia* vero ob servitium chori.

Cum apud idem Capitulum hucusque deesset fundus distributionum, ad hunc efformandum iuxta canonem 395 § 1, per novas constitutiones separatio fuit praescripta tertiae partis tantum congruae *localis* et congruae *legalis*, exclusis indemnitate pro locanda domo habitationis et memoratis augmentis.

Statutis tamen nondum ab Episcopo approbatis, rogata fuit haec Sacra Congregatio, utrum summae adiunctae et indemnitates pro locanda domo ab unoquoque canonico integre percipi possint, quin ex his aliquid immitti debeat in distributionum massam.

Animadversiones. — Inter bona dotem beneficii constituentia etiam domus adnumeranda est, quae est beneficiarii habitatio. Ait enim Wernz, *Ius Decr.*, tom. III, tit. VI, n. 180: « Bona beneficialia ex communiter contingentibus constant *domo*, quae ipsi beneficiato in usum est concessa, etc. ». Cfr. Vermeersch, *Epitome*, lib. III, *De rebus*, part. 5, n. 743. Quod etiam supponit Codex I. C. canone 1410, in quo dicitur: « Dotem beneficii constituunt sive *bona*, quorum *proprietas* est penes ipsum ens iuridicum, sive certae et debitae praestationes... ».

Ast non eo ipso quod beneficiarius domum obtinet, haec beneficii dotem constituere dicenda est. Nam Card. De Luca, *De pensionibus*, disc. 6, n. 15, cum ageretur de domo canonicali, utrum nempe inter reditus et fructus canonicatus computanda sit in ordine ad solutionem pensionis ipsum cano-

nicatum gravantis, ait: « Quo vero ad alterum punctum supra insinuatum *domus canonicalis,* an computanda esset in valore, advertebam procedi pariter cum aequivoco circa applicationem dictarum decisionum *Mediolanen.* coram Ghislerio et Dunozetto. In hac enim materia recepta est distinctio, per quam bene conciliantur decisiones quae desuper pro utraque opinione habentur. Aut enim *domus est fixe annexa* praebendae canonicali, et recte venit in valore iuxta dictas decisiones; aut obtinetur *ex beneficio antianitatis* et *per optionem,* et secus, iuxta decis. 116 Cavaler, et in dicta *Romana* 10 Ian. 1646, coram Cerro, ac habetur particulariter actum infra in *Mediolanen.,* disc. 15 ». Et in hoc disc., n. 6 addit: « Prout ex eadem distinctione pendet decisio super computatione huiusmodi praebendarum vel domorum sub valore, ut advertitur supra in *Romana-Pensionis super canonicatu S. Angeli,* disc. 6, et in decisionibus in eadem causa editis, quoniam in primo casu... veniunt in valore, secus autem in altero, in quo *non iure beneficii seu canoninae,* sed *in praemium antianitatis ac servitii* talia bona tanquam et diversa a canonia obtineri dicuntur, quamvis qualitas canonicalis sit huiusmodi praemii causa seu occasio, cum sine illa praestari non putuisset servitium, pro cuius praemio Ecclesia hanc mercedem tribuit ». Cfr. quoque *De alienat.,* disc. 53, n. 5.

Quapropter ut domus habitationis pars dotis habeatur, beneficio fixe adnexa esse debet. Dos enim beneficii in bonis sonsistit, quae beneficiario competunt ex solo titulo officii vel ratione servitii; et proinde illa bona ita beneficio adnexa esse debent ut beneficiario cedant propter functiones ecclesiasticas seu onera quae constituunt naturam illius officii seu muneris, et non propter aliquod peculiare et determinatum opus aut servitium in aliquo casu praestitum, nec propter alium titulum extrinsecum.

Hinc si beneficiario alia obveniunt emolumenta vel reditus occasione tantum alicuius actualis servitii vel operis vel functionis, etsi opus exerceatur vi muneris seu officii, illa non sunt inter bona dotem beneficii constituentia adnumeranda; eo vel minus si reditus vel emolumenta tribuantur beneficio ex causa tituli extrinseci, quae cum ipsa ratione vel natura beneficii proprie non connectitur.

In casu canonici Tergestini non domum obtinent habitationis, sed a Gubernio pro domo compensationem pecuniariam accipiunt, quae omnibus et singulis canonicis conceditur eo ipso quod canonicatum consequuntur. Unde huiusmodi indemnitas unicuique canoniae fixe adnexa dicenda est et inter bona illius dotem constituentia computanda, etiam ad effectum distributionum massae efformandae, ad normam canonis 395 § 1.

Non idem vero dicendum est de augmentis; quae, quum canonicis tribuantur ratione antianitatis et servitii praestiti, in praebendam non veniunt neque ad distributiones conferunt.

Resolutio. — In plenariis comitiis huius Sacrae Congregationis, habitis die 18 iunii 1932, ad propositum dubium:

An et quinam proventus immittendi sint in massam distributionum, in casu;

Emi. Patres respondere censuerunt:

Affirmative quoad indemnitatem domus, negative quoad indemnitatem servitii.

Facta autem relatione SS.mo D.no Nostro Pio Pp. XI in audientia diei 21 subsequentis per infrascriptum huius Sacrae Congregationis Secretarium, Sanctitas Sua resolutionem approbare et confirmare dignata est (1).

I. Bruno, *Secretarius.*

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzeria Apostolica.

Officio delle Indulgenze.

I.

Dubio. [« A. A. S. », 1934, p. 35 s.]. — *Se basti la recita mentale delle giaculatorie per l'acquisto delle indulgenze.* — Sequens dubium pro opportuna solutione propositum fuit:

An indulgentiae, invocationibus et precibus sic dictis iaculatoriis adnexae, acquiri possint, ceteris paribus, a fidelibus quibuslibet etiam per mentalem tantum earum recitationem?

Et Sacra Paenitentiaria Apostolica die 17 Novembris 1933 respondendum censuit: *Affirmative.*

Facta autem de hoc relatione Ss.mo D. N. Pio div. Prov. Pp. XI in audientia habita ab infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori die 1 vertentis mensis, Sanctitas Sua resolutionem approbavit, confirmavit et publicandam permisit.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae, die 7 Decembris 1933.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

S. Teodori, *Secretarius.*

II.

Decreto. [« A. A. S. », 1934, p. 35]. — *Indulgenze per la festa del Papa.* — Iamdudum in pluribus catholici orbis partibus laudabiliter mos exstat ut singulis annis, plerumque iuxta anniversarium festum electionis vel coronationis Summi Pontificis, peculiaris dies statuatur, sive ad solemniter celebrandas

(1) Angustia di spazio ci costringe a rimettere al prossimo numero lo studio sulle distribuzioni corali in riferimento alla presente risoluzione.

Romani Pontificatus laudes, eiusque innumera beneficia recolenda, in totum mundum hactenus derivata, sive ad gratias Deo presolvendas ob incolumitatem vitae Supremi Ecclesiae Moderatoris, simulque ad necessarium auxilium, ab eodem bonorum omnium Largitore impetrandum, pro regenda Ecclesia, tot difficultatibus obnoxia.

Quapropter procul dubio decebat, ut christifideles, tam pium obsequium ac sincerum amorem erga Sedem Apostolicam ostendentes, quando praefato Festo die sacris functionibus intersunt, aliquam haurirent remunerationem e spirituali illo thesauro, quem Ecclesia possidet et cuius Romanus Pontifex est Supremus Administrator.

Ss.mus igitur D. N. Pius, divina Providentia Pp. XI, paterna benevolentia preces excipiens ab infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore, ad salutarem ac memoratum finem porrectas, in audientia eidem concessa die 15 vertentis mensis, indulgentiam *plenariam* singulis fidelibus concedere dignatus est, qui, rite confessi ac sacra Synaxi refecti eodem Festo die saltem uni e supradictis functionibus religiosis interfuerint, atque ad mentem eiusdem Summi Pontificis oraverint: partialem vero indulgentiam decem annorum, iis omnibus, qui devote et saltem corde contrito pariter interfuerint uni e dictis functionibus, ad Summi Pontificis intentionem exorantes.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Litterarum Apostolicarum expeditione. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Sacrae Paenitentiariae, die 29 Decembris 1933.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

III.

Decreto. [« A. A. S. », 1933, p. 172]. — *Indulgenza per la giaculatoria* Te ergo quaesumus... ». — *Die 23 martii 1933.*

Sanctissimus Dominus Noster Pius divina Providentia Papa XI, in Audientia infrascripto Cardinalis Paenitentiario Maiori concessa, benigne elargiri dignatus est Indulgentiam partialem trecentorum dierum, a christifidelibus lucrandam quoties invocationem « Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos Pretioso Sanguine redimisti » saltem corde contrito recitaverint. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuslibet non obstantibus.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

I. Teodori, *Secretarius.*

STUDI

Note pratiche sulla binazione della Santa Messa.

Purtroppo, oggi, quella che prima poteva essere una necessità, propria solamente dei luoghi di missione, è divenuta una necessità anche per molte regioni cattoliche. Infatti, almeno tra noi, è cosa oramai ordinaria vedere nella città, come nel villaggio il parroco che nei giorni festivi celebra due Messe. Appunto perché estesa questa binazione, molti possono essere i dubbî, molti gli abusi che fioriscono attorno ad essa.

Gli è per questo che vogliamo occuparci della faccenda: trattare cioè l'argomento e affrontarlo in tutti i suoi vari aspetti, nella speranza di portare un po' di luce sopra i dubbî e una qualche remora negli abusi.

La Chiesa, come norma generale, segue il principio adottato da secoli: *non licet sacerdoti pluries in die celebrare Missas,* canone 806.

Quando deroga a questo principio e permette la binazione, lo fa con molte opportune clausole, che è facile leggere tra le righe del seguente comma del succitato canone 806: « Hanc facultatem (pluries in die celebrandi) nequit Ordinarius impertiri, nisi cum, prudenti ipsius iudicio, propter penuriam sacerdotum die festo de praecepto notabilis fidelium pars Missae adstare non possit; non est autem in eius potestate plures quam duas Missas eidem sacerdoti permittere ».

1. *Ordinarius.*

Col nome « Ordinario » il diritto intende significare anche il vicario generale, canone 198. Nel caso nostro quindi per la facoltà è indifferente ricorrere al vescovo o al suo vicario. Ma perché non ci si meni la zappa ai piedi, quando si crede riuscire nell'intento a mezzo di qualche astuzia o stratagemma, è bene non dimenticare quanto, all'uopo, stabilisce il canone 44, § 2, che cioè avendo avuto un primo diniego, è necessario notificare all'altro superiore, se a lui si ricorresse nella speranza di migliore successo.

A norma del canone 368 il vescovo potrebbe riservare esclusivamente a se stesso questa materia; onde è necessario tenere presenti le varie disposizioni diocesane.

2. *Penuria sacerdotum.*

La causa motiva vera e propria della binazione della Messa è la deficienza numerica dei sacerdoti.

Ogni categoria di professionisti come ogni ruolo di impiegati, accusa e lamenta forti sintomi di... congestione; a soffrire d'anemia è solamente il clero; solo i sacerdoti non sono in numero adeguato ai bisogni spirituali del popolo; e purtroppo la malattia non è endemica, ristretta cioè ad una plaga sola, ma, dove più dove meno, affligge tutta la Chiesa. Anche nei grossi centri, dove un tempo di sacerdoti ce n'eran molti, oggi si contano sulle dita d'una sola mano.

La crisi dunque c'è, è innegabile; ma diciamo subito che questa crisi è aggravata non raramente da certe concause, che, in qualche modo, si potrebbero relativamente eliminare.

Queste concause le possiamo ridurre a tre:

a) *Gli oratorî privati.* — Avviene, sebbene di rado, che qualche sacerdote è rimorchiato da questa o quell'altra famiglia. Ora un sacerdote che manca, specie in un paese, produce un vuoto sensibile nella vita religiosa d'un popolo. E qui sarebbe il caso d'invocare il noto adagio giuridico: il bene privato deve cedere dinanzi al bene pubblico.

La Santa Sede, conscia di tanta penuria di clero, nei Rescritti con i quali concede un nuovo oratorio privato, appone la clausola: purché vi siano sacerdoti sufficienti ai bisogni della popolazione. Quindi, anche a grazia ottenuta, se la necessità lo richiede, il Vescovo può obbligare il sacerdote a celebrare in comodità del pubblico. Ved. Gennari, *Consultazioni morali*, vol. II, cons. 100, n. 6.

b) *Oratorî di campagna.* — Le nostre campagne sono costellate di vari e modesti oratorî, appendici, per lo più, di *casini*, dove un tempo abitavano i signori del luogo. Per il passato venivano ufficiati, perché di sacerdoti ce n'era, spesso il sacerdote era *de gremio* della famiglia, e più ancora, perché i padroni, che ci tenevano alle pratiche del culto, provvedevano a tutto. L'erezione e l'officiatura, come si vede, tradiscono una comodità familiare, di cui poi, naturalmente, venivano a beneficiare i terrazzani. Gli è tanto vero che a mano a mano che questi *signori* di stampo antico vennero falciati dalla morte, ad uno ad uno i suddetti oratorî ne seguirono la sorte, chiudendo ermeticamente i battenti. Sopravvissero solo quelli, che costituivano una vera necessità locale, e di fatto, in un modo o in un altro, salvo qualche breve parentesi, la Messa festiva continuarono ad averla sempre.

Ora, che è e che non è, questi oratorî si sono voluti far rivivere quasi tutti: là la divozione d'un fedele che ha... sognato, o che ha ricevuto una grazia; qua l'iniziativa d'un fattore hanno trovato compiacente il parroco o un altro sacerdote ed eccovi subito la Messa!

Ma se questo bisogno non è stato sentito venti, quarant'anni fa, quando era più facile avere i sacerdoti, si sente e si cerca di assecondarlo ora che i sacerdoti difettano?

Novanta su cento il bisogno è fittizio: a persuadersene basta... guardare. I fedeli della plaga volentieri vanno alla Messa, ma dopo, tanto e tanto si portano lo stesso al capoluogo. Non pochi nel passare dinanzi alla chiesetta sostano un tantino, guardano o domandano, e se vedano che la Messa non è pronta — e per loro la Messa pronta è quando il sacerdote è sull'altare — filano diritti per il paese, ove cento e cento faccende e faccendole li attendono. Se qualche volta la domenica coincide con qualche temporalaccio, la chiesetta sarebbe a posto, ma... ma allora è il sacerdote che manca.

Chi vorrà sostenere che una tal Messa non è... perduta?

c) *Oratorî di città.* — In città e nei grossi capoluoghi si scambia *comodità* per *necessità*.

Ottima e desiderabilissima cosa sarebbe, se, in ogni dì festivo, le Messe si susseguissero, come si susseguono, in alcune località, le corse dei treni

o dei tranvai: i pigri, gli indolenti, in una parola: i ritardatari non avrebbero di che... lamentarsi. Ma tanta comodità forse non è neppure *in mente Dei*. C'è a dolersene? non tanto.

Consideriamo, qual è oggi, il ritmo ordinario della vita. In altri campi si nota una procedura non diversa, e alla quale il popolo... si adatta facilmente, se non tanto volentieri. Per mandare i figli alla scuola non si contano i fastidi, si affrontano difficoltà, si vincono le distanze e si... osserva l'orario dell'unica scuola.

Spesso si ha che fare con il municipio, l'esattoria, il medico, il farmacista ecc.; ognuno ha il suo orario che tutti rispettano.

La Chiesa ha pure un orario stabile per le Messe festive; se si rispettasse fedelmente, se per quella data ora si tenesse sgombro il terreno d'ogni altra faccenda, si toccherebbe con mano, che, in molti casi, quel dato numero di Messe basterebbe.

Lo sappiamo che i bisogni materiali premono, s'impongono e... prevalgono sempre. È assente il medico locale? si corre al paese vicino. Nella farmacia manca quella specialità di farmaco? si vola al capoluogo della provincia. Se per il momento il podestà o l'esattore non stanno comodi, si aspetta o si ritorna altro giorno.

Tanto interesse purtroppo non si mostra per le necessità spirituali. Il bisogno si avverte, spunta anche il desiderio di soddisfarlo, però la più piccola difficoltà lo fa rientrare, e si ha modo pure di tacitare, con una certa disinvoltura, la coscienza.

La Chiesa conosce questa morbosa mentalità religiosa, e per questo si mostra arrendevole parecchio. Ma la sua materna accondiscendenza non deve trasmodare e degenerare in un'acquiescenza colpevole.

Un esempio.

Un comune di circa ottomila anime, nel quasi immediato anteguerra aveva *sette* sacerdoti, di cui uno solo binava; oggi se ne ha *sei* e *uno solo* non bina. Quando nel capoluogo ci fossero *quattro* Messe con un orario ben formato, e al massimo altre *quattro* nei sobborghi più importanti, che cosa si dovrebbe desiderare di più?

Dove è detto che ogni chiesa, piccola o grande che sia, debba avere la sua Messa festiva?

— C'è stata sempre, ora è morto il sacerdote, altri che prenda il suo posto non c'è, quindi...

— Ma se a venti o quaranta metri v'è una chiesa, dove comodamente può recarsi il popolo?

— Sì, sì; però... però per quella chiesa esiste una grande divozione per l'Imagine miracolosa della Madonna, e farla perdere questa divozione è un delitto, un peccato!

— La sarà una buona, buonissima ragione questa, ma non è di quelle che giustificano una binazione. E poi è con la Messa festiva che si salva... la patria in pericolo? Ci vuole ben altro. Tuttavia vi sarebbe una via di mezzo che salva capra e cavoli: le varie chiese si possono alternare la Messa, rimedio questo che usa già in parecchi paesi, quando non la necessità del popolo, ma la comodità sua o l'utilità della chiesa reclama la Messa festiva.

3. *Poteri discrezionali.*

Una certa dispersione di forze dunque, se non in tutte, in qualche località per causa di oratorî privati, pubblici e semipubblici, sia di campagna che di città, può esserci, per cui un coordinamento migliore porterebbe un qualche sollievo alla crisi. Chi poi vale a mettere, d'autorità, le mani nella faccenda è l'Ordinario. Usando dei suoi poteri discrezionali, come per gli oratorî privati, anche per tutti gli altri, può togliere un sacerdote e destinarlo dove lo crede più opportuno; poiché è lui che nomina o approva i rettori di chiese, canone 480; ed è lui che può revocarli, quando vi è una giusta causa, canone 486.

Quando le chiese in parola sono in due o più, si potrebbe venire ad un accomodamento meno spiacevole: cedere a turno quella Messa, che altrimenti verrebbe a mancare a quella tale chiesa più importante.

Sulla scorta del Gennari (loc. cit.) sono da farsi alcune eccezioni:

a) se la chiesa ha un benefizio con l'obbligo della Messa festiva;

b) se tale Messa è necessaria alla confraternita, che altrimenti si dissolverebbe;

c) quando il sacerdote è stipendiato dalla congrega, dal patrono o altri.

4. *Necessità.*

Se *festis de praecepto diebus Missa audienda est*, canone 1248, bisogna mettere la massa dei fedeli in condizione da potere, senza grave incomodo. soddisfare a quest'obbligo. Onde, quando una *notabilis fidelium pars*, stante quella Messa o quel numero di Messe, non è in grado di soddisfare al precetto, e non c'è altro modo come provvedere, allora, e *solo allora*, si ricorre alla binazione. Essa è dunque l'*estremo rimedio.*

Il caso si verifica:

1° quando un parroco regge due parrocchie, tra loro separate e distanti, per cui non possono i fedeli dell'una e dell'altra recarsi ad un'unica Messa;

2° se un parroco tiene una parrocchia sola sì, ma con un popolo frazionato, una cui parte, non trascurabile, forma una borgata con chiesa propria, che richiama anche i terrazzani dei dintorni;

3° se la chiesa è angusta e non può in una sola volta contenere i fedeli, che si recano a Messa;

4° a queste ipotesi accennate brevemente nella Costituzione *Declarasti Nobis* di Benedetto XIV, possiamo aggiungere una quarta, che forse è più comune e più importante di quanto non si creda. Non pochi paesi, pur con chiesa vasta relativamente, e con popolazione non molto numerosa, non possono contentarsi d'una sola Messa, sopratutto quando parte dei fedeli — spesso la maggioranza — è sparsa per la campagna. Di tal natura sono molte delle nostre parrocchie rurali.

In questo caso tutti *contemporaneamente* non possono usufruire dell'unica Messa, e ciò per varie ragioni. In famiglia ci sono bambini, amma-

lati, ecc.; per quelli della campagna in più, vi è la sicurezza degli animali e degli averi onde non possono lasciare incustodita la casa. Se quindi manca l'opportunità d'altra chiesa, non troppo lontana, che permetta l'avvicendarsi tra i membri della famiglia, il proprio parroco provvederà con una seconda Messa.

5. *Notabilis fidelium pars.*

Ma, venendo al sodo, quanti debbono essere questi fedeli, che altrimenti perderebbero la Messa, onde per loro appunto si rende necessaria la binazione?

Il Codice usa una locuzione molto vaga: *una notevole parte di fedeli.* Ma qual numero, quale quantità di individui merita questo aggettivo *notevole*?

La questione non è di oggi, si dibatte da secoli. Più volte le sacre Congregazioni interpellate in proposito, non hanno creduto tradurre in cifre l'espressione. Nelle loro risposte si oscilla sempre. Così un decreto del S. Officio del 28 gennaio 1688, dice che non bastano 15 o 20 persone. *Pochi mesi dopo* la Congregazione di Propaganda Fide giudicò sufficiente un numero di 10 o 12 detenuti nel bagno penale di Tripoli. Nel 13 marzo 1828 Leone XII faceva sapere all'Arcivescovo di S. Ludovico nell'America del Nord che si richiedevano da 30 a 50 persone. La Congregazione del Concilio il 12 gennaio 1847 in Lingonen concedeva la licenza per una comunità di 20 persone.

Da ciò si fa chiaro che una norma unica, precisa, chiara, immutabile Roma non ha creduto darla, per fare intendere che le questioni in materia è meglio risolverle caso per caso. Per questo il Codice si rimette al «prudente giudizio dell'Ordinario».

Alla loro volta gli Ordinari, quale criterio direttivo sicuro, nelle loro decisioni in materia, possono seguire il decreto in *Lingonen* del 12 gennaio 1847. Con esso al Vescovo che domandava se potesse con sicura coscienza permettere una seconda Messa per un gruppo di 20 persone fu risposto: *In casu licentiam esse concedendam.*

Tutti i moralisti più recenti, come i contemporanei, s'attengono a questa decisione del Concilio.

A mo' di esempio:

a) D'Annibale, «Notabilis pars fidelium supponit saltem viginti personas», *Summa Theologiae Moralis,* vol. III, n. 405;

b) Bucceroni, *Institutiones Theologiae Moralis,* vol. II, n. 638;

c) Ferreres, *Compendium Theologiae Moralis,* vol. II, n. 488;

d) Cappello, *De Sacramentis,* vol. I, n. 732 (l. g.);

e) Vermeersch, *Theologiae Moralis principia,* vol. III, n. 319.

Inoltre il Cappello riporta nello stesso luogo un altro decreto *in Salamantina* del 22 febbraio 1862, con il quale la Congregazione del Concilio permetteva la binazione per dar comodo *tempore collectionis messium* agli operai di ascoltare Messa. Or questi mietitori non potevano essere un gran che.

Si può dunque — *tuta conscientia* — sostenere che la «notabilis fidelium pars» può avere come limite minimo il numero 20. Onde con venti persone, che altrimenti rimarrebbero senza Messa, il Superiore può permettere, senza difficoltà, la binazione.

6. *La distanza.*

Il più delle volte è la distanza che conferisce un certo dritto a questo nucleo di fedeli, distaccati dalla massa, distanza che rende loro disagiato il cammino per recarsi alla chiesa più vicina.

Anche qui la domanda: quanta deve essere questa distanza? Diciamo subito che anche su questo punto Roma ha mantenuto lo stesso prudente riserbo. E giustamente, poiché in fatto di distanza possono concorrere più e vari elementi, che impediscono di stabilire un criterio o una misura assoluta.

Così una via alpestre e malagevole, intersecata da burroni e torrenti senza ponti stabili, l'inclemenza della stagione ecc. impongono una risoluzione più benevola di quella, che si può dare per una via piana o scevra di pericoli.

Ad ogni modo anche per questa circostanza non mancano cifre approssimative.

Nel citato responso *in Lingonen* si parla della lontananza di un miglio, cioè un chilometro e mezzo all'incirca.

In una Istruzione della Propaganda Fide — 24 maggio 1870 — si parla d'una distanza di mezza lega, equivalente a quella del miglio.

Tradotte queste misure lineari in misura oraria, il miglio o la mezza lega equivalgono ad una mezza ora di cammino.

7. *Un quesito.*

La distanza e la quantità numerica *simul sumptae vel etiam separatim* coonestano la binazione della Messa? Veramente nel caso *Lingonen* si trovano esplicitamente unite; in quello di *Salamantina* lo sono implicitamente. Trattavasi di mietitori e affini, che certo dovevano trovarsi lontani dall'abitato, salvo che non si trattasse di operai, che per tempo dovevano recarsi alla mietitura, e quindi celebrare per loro di buon mattino una Messa festiva apposita.

Però nulla v'è nel Codice che prescriva questa concomitanza o che la lasci menomamente sospettare.

Possiamo quindi stabilire i seguenti principî:

I. La distanza per quanto enorme, da sola, non vale nulla.
II. Unita al numero legittima la Messa binata sopra posto.
III. Al contrario il numero da solo rende necessaria la binazione.

A prova di quest'ultimo principio adduciamo alcuni esempi:

a) In paese v'è un opificio, che tiene continuamente impegnate alcune decine di operai. Se per necessità o per altra causa la festa si lavora, per essi può permettersi una Messa mattutina, quando sarebbero disposti ad ascoltarla in debito numero;

b) Vi sono monache di clausura? Sorge la medesima necessità, che reclama un'identica soluzione;

c) Vi sono impiegati, che nella festa fanno mezzo servizio, o comunque hanno un po' di tempo libero verso mezzogiorno. Sarebbero allora disposti

a soddisfare ai loro doveri religiosi, bisogna andare incontro a questo loro santo desiderio e spianare la via come meglio si può;

d) La medesima necessità può sorgere per un Ospedale, una Casa di salute, un Istituto o Convitto di alunne ecc. Oggetto di considerazione, dice il card. Gennari nella 99ª Consultazione, è anche la qualità delle persone.

8. *Prudenti Ordinarii iudicio.*

Chi giudica della necessità e quindi deve esaminare il complesso delle circostanze varie, che determinano tale necessità, è l'Ordinario.

Sopra abbiamo accennato alla riluttanza persistente degli organi ufficiali della Santa Sede a pronunciarsi in maniera chiara e definitiva sugli estremi, che si richiedono — numero e distanza — per giungere alla binazione. Non sapremmo pensarla diversamente. Caso per caso le circostanze variano e possono emergere fatti nuovi, che solo chi è vicino può bene valutare al loro giusto peso, e impedire che quella sentenza data per un luogo e ritenuta giusta, non diventi ingiusta per un altro.

Per questo troviamo giusto e opportuno il deferimento del giudizio all'Ordinario.

Ci siamo già dilungati abbastanza nel determinare tra quali confini si possano contenere le due locuzioni: *notevole parte e distanza.* Aggiungiamo solo che l'Ordinario nel pronunziarsi sulla necessità o meno, non deve angustiarsi troppo. Fa al caso quanto Leone XII scrisse in data 13 marzo 1828 all'arcivescovo di S. Ludovico dell'America del Nord:

« *Omnem te anxietatem animi deponere debere et quin commovearis verborum rigore... ubi has graves causas secundum conscientiam prudentiamque tuam arbitratus fueris, Sanctitas sua, posse te absque ulla dubitazione ea facultate uti benigne declaravit* ».

Tra le righe si legge l'insinuazione che, in fatto di binazione, accertate le cause è meglio piegare verso la clemenza, anziché mostrarsi rigido.

Il Prümmer, riportando questo passo, commenta: « *Ceterum in hac re non est cum nimia severitate procedendum* », vol. III, *Manuale Theologiae Moralis*, n. 286, I.

9. *Responsabilità del parroco.*

Chi giudica dunque è l'Ordinario, a lui non può sostituirsi — salvo delegazione esplicita — il vicario foraneo, il parroco o rettore di chiesa. Però cacciato dalla porta, il parroco, o chi per lui, rientra per la finestra.

Giudica l'Ordinario; ma chi fornisce gli elementi di giudizio è sempre il parroco o rettore di chiesa. La licenza del superiore si fonda sempre sul noto aforisma: *si preces veritate nitantur.* Onde se in tutto o in parte viene tratto in inganno, responsabile e colpevole è sempre l'informatore. Per questo il parroco o altri ponderi il suo atto.

Si guardi dall'esagerare i bisogni spirituali del genere.

Che non mascheri con la necessità del popolo la comodità di qualche famiglia.

Non pieghi e non condiscenda alle preghiere dell'amico, del priore o di quel gruppetto di fedeli, che simpatizzano per la loro chiesa.

Metta da parte tutti i riguardi umani, né si faccia allettare da un qualsiasi vantaggio materiale, che a lui possa derivare.

Né si dimentichi che ottenuta la binazione, essa non va giudicata alla stregua d'un privilegio locale permanente. Quando viene a mancare la causa motiva, *ex ipso iure,* senza quindi l'esplicita revoca del superiore, la licenza decade.

10. *Licenza presunta.*

A molti può venire il dubbio: e quando il ricorso all'ordinario è impossibile per il *periculum in mora,* può il sacerdote o parroco agire *ex licentia praesumpta*?

Premettiamo che la facoltà di binare può essere derivata e da una necessità abituale e da una necessità contingente. Vogliamo dire: si può binare, non solo quando il popolo o notabile porzione di esso è in condizione di perdere la Messa di continuo, ma anche quando l'ipotesi o il fatto viene a verificarsi solo alcune volte. Si ricordi: nel decreto *in Salamantina* si parla della mietitura, che certo non occupa gran tempo. Vedi: Gennari, *Consultazione 114,* n. 3.

Posto ciò, quando sorge un caso improvviso e imprevisto, ad esempio la partenza improvvisa o il malore improvviso di un sacerdote, va da sé che la binazione è lecita, quando quella Messa, venuta occasionalmente a mancare, era necessaria. Parimenti, se non viene il sacerdote che doveva giungere da lontano; sempre però che il digiuno non sia stato rotto. Clausola questa, apposta da un decreto del S. Ufficio del 2 dicembre 1874, per ogni Messa binata.

Il cardinale Gennari nella *Consultazione 114,* n. 3, infine, scrive: « Possiamo sicuramente affermare, che, quando per una causa imprevista venga a mancare la Messa necessaria al popolo per l'adempimento del precetto, in tal caso, salva sempre la legge del digiuno naturale, sarà sempre lecita la binazione ».

Prümmer nell'opera citata al n. 287, vol. III, insegna: « In casu necessitatis, e. g., quando eius cooperator vel ipse parochus subito infirmatur, haec licentia potest, *immo et debet praesumi,* cum secus populus fidelis damnum pateretur ».

Segue Cappello (op. cit., vol. I, n. 734): « Si urgeat vera necessitas et recursus ad Episcopum sit impossibilis, altera Missa ex *praesumpta licentia,* celebrari potest ».

Chiudiamo con il Vermeersch — luogo citato —: « In casu autem improvisae necessitatis, ut si alter duorum sacerdotum qui in paroecia celebrare solent subito aegrotaverit, nec alius suffici possit, sacerdos qui superest, modo sit ieiunus, *licentiam Ordinarii praesumere* potest ».

Senza alcuna incertezza quindi, in casi simili, il sacerdote può binare per licenza presunta. S'intende però, che se il caso si preveda o debba ripetersi, bisogna ricorrere all'Ordinario.

11. *La binazione è locale?*

Distinguiamo:

Se è stato concesso per una chiesa del suburbio, quindi per la necessità spirituale dei fedeli che abitano nei dintorni, allora aderisce al luogo, e per questo è strettamente locale.

Se è stata concessa in favore della popolazione urbana, la chiesa che la gode, è cosa secondaria. Possono però darsi delle eccezioni.

Così se è stata accordata per la chiesa di suore di clausura, per quella d'un ospedale, di un ospizio di mendicità, di una clinica ecc. la binazione è locale, quindi o lì o niente.

Fuori di questi casi e simili, la licenza riguarda il popolo in genere e trovasi accessoriamente annessa a questa o a quella chiesa, onde se qualche volta si dovesse spostare o portarla in un'altra chiesa, non si creerebbe alcun pregiudizio.

Diciamo questo, perché sappiamo le costumanze di alcuni paesi. Quando nell'ambito della parrocchia in questa o in quella chiesa si celebrano le SS. Quarant'ore o altre feste, la popolazione si inalvea e corre tutta là dove c'è la solennità; conseguentemente, per lodevole consuetudine, le Messe, solite a dirsi nella cerchia dell'abitato, si celebrano tutte là: benefizio che si ripete e ricambia a turno, quando sono in festa le altre chiese.

La solennità, volere o no, richiama gente in numero sempre più grande dell'ordinario; onde quel numero di Messe ritenute necessarie e solite a dirsi in giorno festivo comune, a maggior ragione deve ritenersi necessario in giorno festivo straordinario. Volerne decurtare qualcuna sarebbe un assurdo. Perciò se tra quel numero trovasi una Messa binata, benissimo può seguire la sorte delle altre e celebrarsi nella chiesa in festa. È la logica che si suffraga; se la binazione si dà, non in favore o utilità della chiesa, bensì per i bisogni del popolo, se questo popolo, per un fine sì giusto e santo, affluisce in quel luogo sacro, perché non convenire a dargli in quel luogo il mezzo sufficiente e necessario per soddisfare ai suoi doveri religiosi? *Ubi eadem ratio, ibi eadem currit legis dispositio.*

Ne consegue, per legittima illazione, che benissimo, in sé e per sé, la binazione può avere luogo in una chiesa ove siano celebrate o siano per celebrarsi altre Messe, quando — intendiamoci — permangano le ragioni di necessità che la giustificano.

« Ordinarius potest permittere, ut sacerdos dicat duas Missas, etiam si *in eadem* ecclesia aut *in eodem* loco alii sacerdotes dicunt Missam, dummodo secus notabilis fidelium pars Missae adstare non possit », Prümmer, loc. cit., n. 287.

Il numero dunque non dice nulla, e nulla importa la località, ove ha luogo la Messa binata; né la solennità, per sé, esclude la binazione, come se fossero termini antitetici. Anzi se per l'afflusso maggiore della campagna e dei forastieri le solite Messe incluse le binate, non fossero sufficienti per il precetto, sarebbe proprio il caso di far binare ad un altro sacerdote, se ci fosse. Però si ricordi a non scambiare i termini: *necessità* e *comodità*. Vice-

versa diciamo pure, che se per la circostanza — data la vastità della chiesa — un orario più adatto e un migliore coordinamento delle messe, con opportuna distanza tra l'una e l'altra, portassero all'eliminazione d'una Messa binata, bisogna senz'altro farla.

Ancora: se lì, nella chiesa a festa, la folla si pigia, e altrove, a breve distanza, quasi a parità d'orario, vi sono Messe *deserte*, è chiaro che in nessun modo può essere ammessa una binazione legittima là, dove si solennizza la festa.

12, *La binazione è personale?*

Che tale possa essere per indulto della S. Sede, è indiscutibile; quella però di cui si tratta, la binazione cioè concessa per licenza dell'Ordinario, mai può essere strettamente personale, dato che essa non è un privilegio *ad personam*, ma una necessità del popolo, per soccorrere alla quale non si richiedono attitudini e prerogative particolari e speciali *personali*.

I teologi in proposito sono chiari ed espliciti.

a) « Certum quoque est facultates eiusmodi si aliquando concedantur, non haberi tamquam *alicuius sacerdotis privilegium*, sed tantum ob causam peculiarem necessitatis » Benedetto XIV nella Costituzione: *Declarasti Nobis*.

b) Con le stesse parole, parafrasandole, si esprime Gennari: *Consultazione 99*, n. 8.

c) « Facultas ista binandi propter populi necessitatem, *realis* est », Vermeersch, op. cit, vol. III, n. 319.

d) « Facultas binandi ab Ordinario concessa non est *privilegium personale*, sed remedium pro necessitate ». Cappello, *De Sacramentis*, vol. I, n. 733-4; il quale, a sua volta, a favore della tesi, cita Gasparri, Wernez e Noldin.

13. *Corollari.*

Da queste premesse deriva:

I. Se un sacerdote solito a binare, si ammala, o è costretto a partire, bina chi lo sostituisce.

II. Anzi, data la binazione, si suppone che tutte e due le Messe del sacerdote... ammalato o partito, erano necessarie; quindi, se disponibili, altri due sacerdoti possono nel caso binare. Se il fatto si ripete, allora vi è il ricorso all'Ordinario.

III. Al contrario se comunque capita un sacerdote in parrocchia, automaticamente cade una Messa binata, *potendo e volendo* celebrare il sacerdote forastiero. Naturalmente si cercherà di facilitargli la celebrazione nel miglior modo possibile.

IV. In ogni caso, tenendo presente che la binazione avviene per necessità, cessando questa necessità, cessa pure la licenza.

14. *In die festo de praecepto.*

La licenza di binare è per i giorni festivi di precetto; nelle feste soppresse, quantunque come per l'addietro, il popolo accorra numeroso in chiesa, non è in potere dell'Ordinario concederla.

È comune nei nostri luoghi la celebrazione solenne votiva di alcune feste che cadono o in giorni feriali, o in giorni di festa soppressa. Il popolo si astiene ordinariamente dal lavoro e forse più numeroso, che non in Natale e Pasqua, accorre per onorare il Santo Protettore o la Vergine Santissima. È opinione di tutti commettere peccato se in quel giorno non si va a Messa.

Si domanda: Ci sono gli estremi per chiedere con frutto una binazione?

Inutile. È il caso d'istruire bene il popolo e farlo ricredere del suo errore.

Il permesso esula dalle attribuzioni comuni, che ha il Vescovo, quindi mai può darlo. Se del caso, fa d'uopo ricorrere alla S. Sede.

Ricordiamo che nel 1928, in occasione del Congresso Eucaristico Regionale tenutosi a Reggio Calabria, nella previsione che molti parroci e sacerdoti vi avrebbero preso parte, poiché di quei giorni cadeva la Natività di Maria SS., il Sommo Pontefice Pio XI, per interessamento dell'Arcivescovo Mons. Puiia, permise ai sacerdoti rimasti nelle loro sedi di potere binare in quella festa soppressa, quando l'avessero creduto opportuno.

Il Prümmer nel luogo citato, n. 286, dice che qualche volta simile licenza s'accorda in favore di monache, soggette a stretta clausura.

15. *Alcuni quesiti.*

A) Una borgata, vicina alla chiesa parrocchiale, ha sempre avuto il sacerdote per suo conto. Venuto a mancare, per morte, l'ultimo cappellano, né essendoci altri, che ne prenda il posto, si vorrebbe la binazione. Non importerebbe un gran che muoversi e andare in parrocchia, ma di fatto non ci vanno, ostinati a volere la Messa locale, come si praticò sempre.

Conviene cedere e accordare la binazione?

Rispondiamo con le parole del Cappello: « In iudicio ferendo de existentia necessitatis... attendi debet... etiam ad periculum, quod ex mala hominum voluntate profluit, puta si fideles possent quidem ad propinquas ecclesias accedere, at reipsa non accedant », loc. cit., n. 732, lett. *h*) (1).

B) Se in diverse chiese, tra loro non molto distanti, contemporaneamente si dice Messa, può andare?

In sé nulla vi è di male; ma certo sarebbe meglio e desiderabile una celebrazione successiva. Un distacco ragionevale e conveniente fra Messa e Messa offrirebbe ai fedeli di una famiglia di avvicendarsi e ai ritardatari di rifarsi del contrattempo che impedì loro di essere pronti alla prima Messa.

Che se poi in qualcuna di coteste chiese, anteriormente o posteriormente a questa concomitanza, ci fosse una binazione, non vi è chi non veda il grave abuso. All'evidenza questa Messa binata è resa illecita dalla superfluità di quella, celebrata in concorrenza con le altre.

(1) Cosa che prenderemo *cum mica salis*, perché un capriccio non rappresenti una ragione; comunque molto deve fare il Pastore, *opportune, importune* per attirare a sé le pecorelle che son sue; per noi non si tratta solo di *ascoltare* (?!) una Messa bene o male, trattasi invece di *partecipare* ad un *nutrimento* spirituale che difficilmente i figli possono avere... fuori di casa. Basti solo averlo accennato. [*N. d. D.*].

C) Per la binazione la necessità spirituale del popolo deve sentirsi ed essere riconosciuta nella chiesa *ad quam* solamente, ovvero anche nella chiesa *a qua?*

Un'interferenza assoluta, nel vero senso della parola, come pare voglia insinuare la domanda, non v'è, né, in tutti i casi, si richiede; perché estranea al concetto della binazione è la persona del sacerdote, estranea è pure la chiesa. Essa, la binazione, ha per punto vitale la necessità spirituale del popolo, non il sacerdote, né la chiesa. Constatata questa necessità, si provvede con quel qualsiasi sacerdote, che è pronto a celebrare, e in quella chiesa, che le circostanze di fatto indicano, come la più adatta. Può essere quindi la medesima chiesa o un'altra.

Tutt'al più, prima di permettere una Messa binata, si potrebbe — e forse è doveroso farlo — procedere ad una revisione dei... quadri; e quando un esame più accurato e maturo farà risultare — sempre a giudizio del Vescovo — che una qualche Messa si può spostare, si sposterà.

Ma si può arrivare sempre a questo risultato? Facile la cosa a pensarla, facilissimo a dirla, non è poi così facile a tradurla in atto.

Il Vescovo, quando in linea amministrativa non riesce, ha facoltà di agire a rigore di legge? Il Gennari, come abbiamo visto, affronta la questione, ma pare cada in una specie di *ibis et redibis non.* La facoltà che recisamente concede in un primo momento, in un secondo momento la blocca con tali e tante eccezioni, che la soffocano addirittura.

Il padre Blat dell'« Angelico » di Roma si esprime in una maniera più semplice e categorica: « *si alius sacerdos* adesset non impeditus, posset in sequenti necessitate obligari per Episcopum » (1).

Non impeditus; ma chi è a servizio di una chiesa, è senza alcun dubbio impedito, quindi inamovibile, almeno nella maggior parte dei casi.

È necessario dunque ammettere la binazione. Ammessa questa per forza d'uomini e di cose, è perfettamente inutile fare quistione di chiesa *a qua,* e di chiesa *ad quam*; come egualmente inutile è questionare del sacerdote che possa binare. Libero l'Ordinario di designare chi vuole, è buono però che si sappia, che l'ostracismo o l'interdetto non pende sul capo di nessuno.

D) Qualunque sia le necessità, appena appena c'è da ricordare, data la chiarezza del canone in esame, che in nessun caso e per nessuna ragione l'Ordinario può permettere allo stesso sacerdote la celebrazione di tre Messe.

Dott. Luigi Cotta
Canonico penitenziere.

(1) *Commentarium textus I. C.*, vol. III, *De Rebus*, caput I.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Della imputabilità del delitto.

(*Continuazione*).

§ 3. *Delictum in ebrietate voluntaria commissum aliqua imputabilitate non vacat, sed ea minor est quam cum idem delictum committitur ab eo qui sui plene compos sit, nisi tamen ebrietas apposite ad delictum potrandum vel excusandum quaesita sit; violata autem lege in ebrietate involuntaria, imputabilitas exulat omnino, si ebrietas, usum rationis adimat ex toto; minuitur si ex parte tantum. Idem dicatur de aliis similibus mentis perturbationibus.*

Discutendo della ubbriachezza già dichiarava il Card. Lega, op. cit., 42, che l'esposizione da lui fatta dei criteri qui divenuti legge e mutuati dalla Teologia Morale quasi integralmente, era piuttosto de *jure constituendo* che de *jure constituto;* non avendosi allora nella legislazione canonica precise determinazioni circa la medesima. Era considerata l'ubbriachezza come delitto *straordinario* e da punirsi ad *arbitrio* del giudice o superiore, specialmente nei *chierici* dove porta una nota di maggiore *indecenza* o repulsione. Per questo tutte le precise disposizioni del presente § 3 sono completamente nuove (67).

Nel Diritto Romano perché « *in lege Aquilia et levissima culpa venit* » (Fr. 31 ad l. Aq.) a determinare l'onere dei risarcimenti consecutivi a danno colposo, fu tenuto calcolo anche della ubbriachezza ammettendola talora come semplice scusante talora come dirimente secondo i casi (Fr. 7-11 de poen. ad l. Aq.). Vicina ai concetti del Diritto Romano è la Scuola germanica, non così la inglese e francese che non danno valore di scusante alla ubbriachezza, male ispirandosi, quando sia voluta s'intende, al principio « *danti operam rei illicitae imputantur omnia quae sequuntur contra voluntatem tuam* » (l. 78, De hom., X. V, 12: Bartolo, Baldo). Però egualmente che in Germania, il diritto costituito fa della ubbriachezza volontaria un delitto *sui generis* nell'Inghilterra, nella Francia, nella Russia, negli Stati Uniti dell'America Settentrionale; comminando appropriate pene.

La Scuola italiana, salve poche eccezioni, può dirsi unanime nell'esigere che si tenga conto dell'ubbriachezza di qualunque specie (genericamente) nel determinare l'imputabilità del delitto (68). Il diritto costituito la considera dal punto di vista penale sotto tre aspetti: *a*) in quanto è accidentale o volontaria o abituale e le dà valore o di attenuante o di discriminante alla stessa maniera delle altre cause (articoli 91-92 Cod. Pen. It.), determinanti una anormalità nello stato mentale; *b*) la considera come molesta o ripugnante, e la punisce come trasgressione. Vedi l'articolo 688; *c*) la considera come cagionata

(67) « Monitore », 1922, p. 58. *Legge 18 febbraio 1923, n. 326,* contro i venditori e spacciatori al pubblico di *cocaina.* Cfr. « Contenzioso Eccl. », 1923.

(68) Marchetti, op. cit., 61; Filippi, op. cit., § 48; Puccinotti, *Med. Leg.*, 23; Manzini, *Ist. D. Pen.*, p. 70.

da altri e anche allora il contravventore è variamente punito secondo i casi. Vedi gli articoli 689-690-691. Solo la ubbriachezza accidentale se in grado elevato può avere come dirimente il beneficio degli articoli 91-92-93 (69).

L'ubbriachezza è suscettibile di varia considerazione come fatto: il diritto la considera dal punto di vista *sociale* per le inferenze che ne possano germinare o in riguardo a l'educazione pubblica, a posibili danneggiamenti colposi, o come coefficiente di determinanti al delitto. « Ebrietas potest considerari et quatenus est aliquod factum *moraliter* et *socialiter* reprobandum, et quatenus est status animi impellens ad agendum et influens in moralitatem actionum aut omissionum » (Lega, loc. cit., 41). Come fatto fisio-psicologico si manifesta fra l'estremo della *incoscienza* dei proprii atti e una certa *ilarità*. Eccita la fantasia e provoca, quasi violenza fisica, interna, a precipitose decisioni, discordi dalla traccia ordinariamente seguita dall'agente, che si vede abbandonare i soliti contatti di collegamento con la realtà morale in cui vive, per lasciar venire alla superficie ciò che resta tacitato sotto il livello delle convenzioni sociali e delle convenienze, cui fa normalmente omaggio.

Fra i due estremi ricordati decorrono diverse gradazioni, e la adoperata divisione d'*ilarità, furore, letargo* già in onore presso i criminalisti, oggi non è accettata: è il giudice che queste fa materia della propria riflessione. Tutti però convengono nella divisione di ubbriachezza perfetta o imperfetta; *piena* o *semipiena*, che vale la stessa cosa.

Quanto alla sua causa, e ciò è d'importanza fondamentale, deve distinguersi l'ubbriachezza *accidentale, volontaria, preordinata*: la volontaria, riguardo all'agente, può essere solamente *subita* (70). C. P. It., art. 92: « Se l'ubbriachezza era preordinata... la pena è aumentata ».

È principio ammesso che « *ebrietas non praesumitur* » dev'essere quindi dimostrata da chi la allega a discolpa: da parte dell'accusa, se si tratta di *preordinata*, dev'essere provata, com'è chiara, la circostanza della preordinazione.

Dice il canone, § 3: *Delictum in ebrietate voluntaria commissum aliqua imputabilitate non vacat — sed ea minor est quam cum idem delictum committitur ab eo qui sui plene compos sit.*

Afferma il legislatore l'efficacia dello stato di ubbriachezza, come causa *scusante* nel delitto. L'ubbriachezza è supposta di tale grado che possa notevolmente togliere all'agente il dominio de' suoi atti: e s'intende l'ubbriachezza *volontaria*, sia attuale sia abituale. Quest'ultima porta con sé maggiore responsabilità. Vedi il principio anche nell'articolo 48 del Cod. Pen. It.

La ragione è la stessa che del quasi-delitto. *In causa*, l'agente è responsabile del danno portato: è nel normale esercizio delle proprie facoltà che l'uomo è padrone di sé; quando volutamente questo è impedito si assume il carico di tutto ciò che ne possa venire. « *Ratio moralis imputationis*, insegna

(69) Cfr. CARRARA, loc. cit.; PESSINA, loc. cit.; ALBANO, *Ubbriachezza e responsabilità*, p. 14. « Monitore », 1929, p. 336.

(70) Sui danni della ubbriachezza, vedi: GIULIETTI, *Le Fonti del benessere*, cap. IV; PAOLA LOMBROSO, art. n. « Adriatico », 19 marzo 1904; PLUTARCO ha lasciato scritto dell'ereditarietà dell'*alcoolismo* « Ebri gignunt ebrios ».

il Card. Lega, loc. cit., 45, *in quasi-delicto tota consistit in damno alteri illato inconsulte, seu quod praevideri debebat* » ma poiché nel *volontario indiretto* manca il — *propositum delinquendi* — il legislatore riconosce che nell'ebbro l'imputabilità *è minore* che in colui che lo stesso delitto commette *pienamente padrone di sé* (71).

È detto: *aliqua imputabilitate non vacat.* È la frase generica, necessaria ad adoperarsi: 1° nella formulazione di un principio che abbraccia una varietà molteplice di casi; 2° di fronte a scuole e sistemi di diritto penale costituito, che non ammettono efficacia degna di essere rilevata allo stato di ubbriachezza; 3° perché al giudice compete di affermare la perfetta o imperfetta ubbriachezza, o i gradi intermedi, e quindi la maggiore o minore imputabilità.

Nell'ipotesi qui prospettata di ubbriachezza volontaria, è imputato anche il *caso fortuito*: « *Culpa vel mora praecedentibus, etiam casus fortuitus imputatur* », dice il Lega, loc. cit. (cfr. *Trid.*, Sess. XXIV c. V *De ref. matr.* È necessario però che una qualche colleganza del *caso* con lo stato di ubbriachezza non manchi (cfr. Santi, l. V, XII, *De hom., vol. et cas.*, 14), altrimenti vale il disposto del canone 2203, § 2: « *Casus fortuitus qui praevideri vel cui praeviso occurri nequit; e qualibet imputabilitate eximit* ». La *volontarietà supposta* dello stato di ubbriachezza, non si estende oltre le azioni che nel medesimo *in atto* possano essere, benché irregolarmente, volute, o le relazioni che con quelle possano avere o incontrare alcuni fatti (72). Così il chiarissimo Santi (loc. cit.): « Si homicidium vel mutilatio contiguit casu quo quis operi illicito vacaret... videndum est utrum actio illicita de se inducere possit periculum mortis vel mutilationis, *vel cum iisdem nullam habeat connexionem* ».

È detto: *nisi tamen ebrietas apposite ad delictum patrandum vel excusandum quaesita sit.* La eccezione è per la ubbriachezza *preordinata* (o *affectata*) al fine di aver sufficiente energia (morale e fisica) per poter consumare il delitto o per prepararsi una scusante o discriminante. Quando consti debitamente di tal proposito, si ha il caso genuino del volontario diretto, e, nella specie, del *dolo* (can. 2200, § 1), con l'aggiunta di una circostanza aggravante per la scelta del mezzo: *a*) illecito per se stesso; *b*) efficace a meglio delinquere. Non corre in questo caso distinzione fra la perfetta o imperfetta ebbrezza; dal punto di vista giuridico è la stessa cosa. Constando del *dolo*, il legislatore non ammette alla ubbriachezza *preordinata* neanche valore di scusante. Sancisce il medesimo principio il Codice penale italiano, articolo 92, capoverso sopra trascritto (73).

Bene al proposito il prof. Sole: « Ebrietas affectata, idest ex industria quaesita ad facilius aut audacius delinquendum, *nullam justificationis vel excu-*

(71) « Ebrietas perfecta aufert actus moralitatem; sed si voluntaria fuerit ebrietas, ebrius non *dolo* sed *culpa* tenetur et hinc puniri potest ratione culpae seu *quasi delicti* ». Lega, op. cit., 41.

(72) Salmant, n. 35, con Sergio ed altri.

(73) Una sentenza (Mancini) e una scuola, considerando l'attualità della consumazione del delitto, voleva considerata come dirimente anche la *preordinata*, quando fosse *piena*, e nonostante che la dottrina fosse stata accolta nel progetto preliminare al codice, fu poi scartata dal legislatore. Marchetti, loc. cit. § 63.

sationis causam praebere potest, immo non immerito, inter circumstantias aggravantes referenda est » (Ved. S. Alf., *Homo Ap.*, c. VII, n. 8; S. Tom., 2ª IIª, q. 150 a 2; Cappello, *De cens.*, 22).

È detto: *Violata autem lege in ebrietate involuntaria, imputabilitas exulat omnino, si ebrietas usum rationis adimat ex toto, minuitur si ex parte tantum.*

Può essere involontaria (*non volontaria*) la ubbriachezza da due cause, o perché semplicemente *accidentale,* come quando alcuno ad esempio beve un inebbriante di cui non conosce il tono e l'efficacia (Filippi, § 48), oppure perché determinata ne l'agente da altri (Cod. pen. it., art. 489) o anche dagli stessi *preordinata* al fine delittuoso. Il secondo caso equivale al primo, quanto a l'imputabilità dell'agente.

Comunque, quando l'ubbriachezza è involontaria, è a cercare se lo stato della medesima sia d'ubbriachezza *perfetta* o di *imperfetta.* Perché giustamente il legislatore *persegue il delitto fino a quel punto che del medesimo consta.* Anche nello stato di ubbriachezza imperfetta, l'uomo mantiene un qualche dominio degli atti proprii: non può quindi essere luogo che a l'ammissione di circostanza *scusante.* Pel contrario quando si avveri lo stato di ubbriachezza perfetta (letargica) per la quale l'agente perde completamente l'uso di ragione ed è abbandonato a l'automatismo incosciente di idee-forze (74), non è più luogo a *l'atto umano* e conseguentemente a responsabilità, neanche solo diminuita (75). Si avvera il previsto dal § 1 di questo stesso canone: cioè « *l'incapacità a delinquere* » (cfr. Cod. pen. it., art. 88).

Nel giudicare, *posto che la legge sia violata,* del grado dell'ubbriachezza intervenuta *involontariamente,* deve tenersi conto: 1° delle abitudini, in proposito, dell'agente; 2° del suo stato di salute; 3° della natura delle bevande usate; 4° di qualche circostanza che eventualmente abbia portato a l'eccesso (Marchetti, loc. cit., 64), ed è ad invocarsi l'ausilio del perito medico legale (Filippi, loc. cit., § 48). Vedi i citati canoni 1792-1804, e per l'analogia della materia, l'articolo 51 del Codice penale italiano. Dello stato di ebbrezza in rapporto alle pene canoniche, vedi la consonanza col presente dei canoni 2218, § 1-2 e 2229, § 3-2.

I segni più ovvii ed elementari della ubbriachezza *perfetta* sono: 1° non saper distinguere il bene dal male; 2° non ricordarsi di ciò che si è detto o fatto durante quello stato; 3° far cose insolite sia a l'agente stesso sia a chiunque si trovi ne l'uso di ragione (Rocca, op. cit., 172-2), sicché bene la perfetta ubbriachezza può dirsi: quell'*eccesso usato nel bere che porta alla piena privazione de l'uso di ragione* (Sebastiani, *Summ. T. Mor.*, 75 [*a*], Marietti, Torino, 1924). L'ubbriachezza che non raggiunge questo estremo è *imperfetta* ed è, come dicemmo, suscettibile di varie gradazioni (Latini, 173).

Nota che quanto s'è detto della ubbriachezza nel senso classico, è da dirsi dello stato psicologico similare, che possa essere prodotto da l'abuso di

(74) Fouillée, *La Psic. des idées forces,* I. Pierre Janet, *L'automatisme psicologique,* II, etc.

(75) D'Annibale, op. cit. 31: « ... ebrietas cum fuerit perfecta mentem antevertit est *quaedam suavis amentia.* At si non inviti in hanc amentiam inciderint, quae etici contra legem admittunt imputantur si ea praeviderint ».

stupefacenti; ad esempio, cocaina ecc. (Ved. Cod. pen. ital., art. 93 e le analoghe misure di polizia). Come l'ubbriachezza, pervertono l'intelligenza, e tolgono il dominio dei centri inibitori.

È detto infine: *Idem dicatur de aliis similibus mentis perturbationibus.* Come l'ubbriachezza interessa *l'appetito sensitivo* e indirettamente l'intelletto e il volere, così avviene ad esempio della *gola* nei cibi che produce ottusità di mente, oscurità, concupiscenza ecc.; lo strapazzo fisico e mentale, la suggestione, che esalta e fa prorompere in bestemmie, contumelie, risse ecc. (76). Valgono secondo il canone per questi stati d'animo o di coscienza le regole date per l'ubbriachezza. Ciò è tanto più vero quando l'anormalità dello stato psichico sia conseguente ad un abito contratto (« Mon. Eccl. », loc. cit.). Dice S. Tomaso (1ª, 2ª, XX, XVII, art. 4): « Transmutatio corporalis quae est (*in passionibus*) materialis (fit) conformis et proportionata motui appetitus, qui est formalis ». Ma vedi il canone 2206. Il *modo di essere* di queste alterazioni fisiche che determinano psichiche *perturbazioni*, come dice il canone, si riduce o ad *una supereccitazione* o ad *una depressione*, nonostante che l'effetto possa prevalentemente dinotare a l'esterno un'eccesso di energia. Così un atto di violenza, può in radice benissimo provenire da un indebolimento de la *potenza d'arresto*, anche solamente parziale. L'effetto poi in se medesimo può essere o una azione o una omissione imputabili entrambi di fronte a la legge penale (77).

§ 4. *Debilitas mentis delicti imputabilitatem minuit, sed non tollit omnino.* È un principio che qui viene enunciato: principio di molteplici applicazioni, alcune delle quali sono oggetto proprio o possono esserlo di altri canoni. Cfr. i canoni 2204-06. Entra infatti la *debolezza psichica* (debilitas mentis) nel quadro degli stati patologici, come entra condizione normale di certi periodi della vita umana o dello stato naturale di un terzo. Espressamente il canone 2218, § 1 al fine di commisurare al *grado di imputabiltà* le pene, vuole che il giudice tenga conto anche dell'età non solo, ma della educazione ricevuta, del sesso, de l'attuale stato della mente ne l'ora del delitto..

Il principio posto dal presente § 4, è che la debolezza della mente diminuisce, ma non toglie l'imputabilità del delitto: è quindi solo causa *scusante.* Questo principio è sottinteso nel citato canone 2218, § 1, § 2; espressamente, la *debilitas mentis* è data come *imputatibilitatis deminutio,* nel canone 2229, § 2.

In particolare, la debolezza psichica può dirsi derivare *come da natura*, escluso per ora l'oggetto proprio del canone 2204, da lo stato di vecchiezza, e dal sesso femminile; limitatamente poi ad un periodo di tempo che può esser quello dell'azione delittuosa, dal sonno o semiassopimento naturale: *come da difetto* o da *infermità mentale,* può venire da cecità o sordomutismo ingeniti, da tutte quelle forme di psicastenie che partendo da l'estremo della *idiozia*, per la quale è riconosciuta irresponsabilità perfetta, segna la lunga graduatoria delle affezioni morbose, costituzionali o acquisite, riducibili o a sviluppo imperfetto o a minorazione psichica subita, e che hanno la loro

(76) « ... in ira materiale est accensio sanguinis circa cor. vel aliquid hujusmodi », S. Tommaso, *Summ.*, I, 20, 1, p. 2.

(77) C. I. D. VI; c. 7, 9, C. XV, q. 1.

massima categoria e denominazione nella *imbecillità* generica o morale. (Cfr. Lombroso, in *Uomo-Rel.*, II; Sighinelli e Tambroni «Riv. sp. di Freniatr.», vol. XIV-I-II): come *da artificio*, dalla suggestione e sonno ipnotico e manovre similari. Il *sonnamubulismo* può essere affezione naturale, morbosa, artificiale (78). La cecità e il sordomutismo han correttivo vantaggio da la *educazione specifica* (ved. C. P. It., art. 57).

È del giudice discernere e valutare i gradi di responsabilità diminuita (2218), seguendo a un dipresso i criteri, e adoperando i mezzi superiormente indicati (Gemelli, *Le dottrine mod. su la delinq.*, 6). Particolare studio esige il caso della vecchiezza (79) e del sesso (80) che nella scienza criminalista trova forte opposizione; (Fr. 9, Dig. XXII, 6) ma che a tenore del 2218 citato dobbiamo ammettere. (Lega, 37-8; Cod. Pen. It., articoli 96, 97, 98, 146, 147; il mio *La donna italiana e il voto*, Ferrari, Roma, 1921, dove sono discusse molte delle incapacità legali che le moderne legislazioni infliggono al sesso debole. Latini, loc. cit. 115). Anche presso i Romani valeva il principio. È detto (l. 5, § 3, C. ad les. Iul. maj): «Mitior circa mulieres debet esse sententia, quas pro *infirmitate sexus minus ausuras esse confidimus*. Cfr. De Mauri, *Regulae Juris*, Milano, Hoepli, 1928, p. 171.

(*Continua*). M. Pistocchi.

QUESTIONI CANONICHE

La potestà del Vicario generale.

1. Il Vicario generale coadiuva il Vescovo nel governo spirituale e temporale dell'intera diocesi in forza del suo ufficio (1). Quindi la potestà del Vicario generale fluisce dal suo stesso ufficio, ed è per questo potestà ordinaria e non delegata (2), pur essendo vicaria e non propria (3) inquanto nativamente la potestà o giurisdizione del Vicario generale è la stessa potestà del Vescovo, prolungata per diritto a lui; altrimenti si avrebbero due vescovi nella diocesi, due capi, e questo è una mostruosità inconcepibile, almeno nella Chiesa. Quindi il Vicario generale è compreso tra gli Ordinarii (4), anzi

(78) Franco, *L'Ipnotisme*, II; Antonelli, *Med. Past.*, 1, 136; Brofferio, *Spirit*, III; Lapponi, *Sp.* IV; Latini, 118 segg.; Filippi, op. cit. 145-206; Ronce, *Spirit*, p. 204 seg.

(79) L. 3 § 17, Dig. 29, 5; Schopper, *De jure senum*, 4. Alcuni rimandano la censante solo alla misura della pena.

(80) Leg. 9 de *Statu homin.*

(1) Can. 368, § 1.

(2) Can. 197, § 1. La cosa oggi è manifesta. Cfr. Chelodi, *Ius de Personis*, p. 330, n. 4.

(3) Can. 197, § 2.

(4) Can. 198, § 1.

anche tra gli Ordinarii *del luogo* (*Ordinarius loci*) (5), a differenza, per es., dei Superiori maggiori di religioni clericali esenti, che sono Ordinari, ma non *Ordinarii loci.*

2. Del resto il nome stesso di *Vicario generale* esprime assai bene la natura e l'ampiezza della sua potestà, se si tien presente quanto è detto ai canoni 196 seg., ove i codificatori hanno felicemente precisato (ed è doveroso rilevarlo ad onore) alcuni concetti non troppo esattamente formulati nella dottrina o nella giurisprudenza anteriore. La potestà di giurisdizione, di cui la Chiesa è divinamente investita tanto nel foro esterno, quanto nel foro interno (sacramentale o extra sacramentale) è ordinaria quando emana dall'ufficio stesso cui è annessa: quindi poiché il canone 368, in esame, dispone che i poteri ivi elencati competono al Vicario generale « vi officii », non v'è omai dubbio che la sua sia, per definizione stessa, potestà ordinaria, e per conseguenza, mentre da una parte può essere dal Vicario generale delegata in casi speciali anche senza il previo permesso del Vescovo (6), non può da questo essere coartata a tal punto da ridurla pressoché a zero; anzi qualunque limitazione e riserva qui non tocca l'ufficio o la potestà in se stessa, che è ben definita e precisata dal diritto; ma solo l'*esercizio* di alcune facoltà che dall'ufficio per natura sua emanano. Onde è detto logicamente nel canone 198 che il Vicario generale del vescovo residenziale, dell'abate o del prelato *nullius* in diritto è compreso sotto il nome di *Ordinario.*

3. Ma poiché la potestà ordinaria può esser propria o vicaria (7) secondo che si esercita a nome proprio o a nome di un altro, è manifesto che quella del Vicario generale essendo esercitata a nome del Vescovo debba dirsi *vicaria*; di qui il suo nome che esprime tipicamente la cosa. Quindi un conflitto di poteri tra il Vescovo e il Vicario generale è giuridicamente inconcepibile: sarebbe come pensare il Vescovo in conflitto con se stesso: per lo stesso motivo non si dà appello dal Vicario al Vescovo; e se il Vicario nega ad uno qualche cosa nell'esercizio della sua giurisdizione, questi domandandola poi al Vescovo occorre faccia menzione del diniego, pena la nullità; e se il Vicario nell'esercizio della sua giurisdizione commette un delitto, il Vescovo non può giudicarlo o punirlo come tale, ma il giudizio deve esser devoluto a un tribunale superiore; mentre invece per delitti personali il Vescovo può sempre punirlo; ed è bene in ogni caso premettere la rimozione dall'ufficio.

4. I nostri maggiori dicevano che il Vicario generale « in his quae iurisdictionis sunt fungitur vice Episcopi eiusque utitur iurisdictione » (8) e ne deducevano la identità dell'ufficio; quindi ogni qualvolta il dritto concedeva alcunché al Vescovo, senza la restrizione *tantum*, lo s'intendeva concesso anche al suo Vicario generale; non usavano la terminologia odierna di potestà ordinaria vicaria, ma non la dicevano neppure potestà delegata, anzi la dicevano « quasi propria et ordinaria, quippe est a iure » (9), e si compiacevano

(5) Can. 198, § 2.
(6) Can. 199, § 1.
(7) Can. 197.
(8) D'Ann., I, 96.
(9) D'Ann., ib., not. 44.

accostarla più ad un mandato che a una delega; tali incertezze di terminologia ha superato la legislazione odierna inserendo fra l'antico concetto di potestà ordinaria e l'altro di potestà delegata, quello nuovo ma preciso di *potestà vicaria* la quale non è delegata, ma non è neppure propria, è semplicemente ordinaria vicaria; cosa oggi ben distinta da una delegazione « a iure ».

Ma anche per l'addietro si diceva, assai bene, che tra Vescovo e Vicario generale « una eademque est utriusque persona (10), e se ne deduceva che il Vicario poteva darsi anche un sostituto se il Vescovo non aveva nulla in contrario (11).

Veramente quanto al sostituto noi andremmo assai cauti; è vero che il Codice non lo vieta, ma è vero pure che il sostituto non è un semplice delegato, ma un vero e proprio ufficiale, con carattere stabile e con una certa ampiezza di poteri, sia per potestà vicaria sia per potestà delegata: ora se si riflette che il Vescovo nel crearsi il *suo* Vicario generale ha tenuto indubbiamente presenti le doti personali del sacerdote che si è scelto, ognuno vede che la nomina di un sostituto da parte del Vicario generale frustrerebbe le diligenti cure del Vescovo; conseguentemente si deve presumere che questi sia contrario a tale nomina; mentre non si presume debba esser contrario ad una delega per un particolare negozio e a modo di atto. Nulla tuttavia impedisce che il Vescovo dia espressamente tale facoltà.

5. Come nulla impedisce che egli si nomini più Vicarii generali, i quali se sono tutti di pari grado e costituiti senza delimitazione di competenza, per territorio o per oggetto, la esercitano in solido e un po' come i consoli romani, tutti e singoli dappertutto e su tutto; ma non dove e quando uno di essi abbia apposto la mano, a meno che poi non possa o non voglia compiere il negozio cominciato: poiché tutti e ciascuno costituiscono col Vescovo e perciò tra loro « una eademque persona ».

Da tale identità di potere scende come legittima conseguenza che le sorti del Vicario generale sono legate a quelle della persona del Vescovo, e perciò rimosso il Vescovo da quella determinata diocesi, per esempio per morte, rinuncia, trasferimento o altro motivo, viene a mancare per ciò stesso la base al Vicario generale, che perde « ius et nomen »; *ius,* cioè le potestà che gli competono di diritto; *nomen,* cioè e gli onori e i titoli, e quanto ad essi è connesso; quindi se per es. la Santa Sede gli ha data qualche delega quale Vicario generale, essa cessa *facto ipso,* a meno che nella delega non sia disposto altrimenti. Mentre d'altra parte se la potestà del Vescovo rimanesse sospesa (v. g. perché il Vescovo fosse nominatamente sospeso o scomunicato), rimanendo il Vescovo rimane anche il Vicario, ma con l'esercizio dei poteri sospeso; in tal caso non perde il nome, quindi le facoltà che venissero delegate dalla Santa Sede a lui come Vicario generale sono integre ed egli può esercitarle, naturalmente a nome non del Vescovo, ma della Santa Sede.

(10) Intendi oggi « officium » e nota che nel diritto anglo-sassone è più spiccatamente attribuito all'ufficio il carattere di persona: Cfr. SPRAGUE'S, *Blakstone,* § 121 seg.

(11) D'ANN., loc. cit.

6. Ben a ragione quindi egli è detto Vicario *generale*, perché generale è veramente la sua potestà in ampiezza e in profondità, poiché « Vicario generali... ea competit *a*) in universa dioecesi iurisdictio *b*) in spiritualibus ac temporalibus, quae ad Episcopum iure ordinario pertinet » (12); in tutta la diocesi, in ogni campo di giurisdizione. Quanto alla universalità di territorio abbiamo già accennato che ove circostanze speciali lo esigessero il Vescovo potrebbe dividere in più zone la sua diocesi e assegnare ciascuna ad un Vicario generale (13).

Quanto alla universalità degli affari oltre alle limitazioni di cui si discorrerà in appresso, è sorta questione se *vi officii* competa al Vicario generale la sola giurisdizione *volontaria* oppure anche la *contenziosa*. La questione non è facile, come a prima vista potrebbe sembrare; i più la risolvono in senso affermativo, poiché il canone 368, che stiamo esaminando, non fa distinzione e quindi non autorizza la distinzione tra giurisdizione giudiziale e estragiudiziale. Ma è anche vero, d'altra parte, che nella interpretazione di un canone vanno tenuti presenti i luoghi paralleli od analoghi dello stesso *Codex*, e il fine della legge e la mente del legislatore (14), il quale non si presume mai essere in contraddizione con se stesso. Ora a noi par chiaro, per il canone 1573, § 1, che l'*ufficio* del Vicario generale sia nettamente distinto dall'*ufficio* dell'Officiale, e che il primo rientri nell'ordinamento amministrativo, l'altro nell'ordinamento giudiziario della diocesi; l'uno e l'altro « cum potestate ordinaria », da esercitarsi non *nomine proprio*, ma *nomine Episcopi*; quindi l'uno e l'altro titolare sono investiti di potestà ordinaria *vicaria*; l'uno e l'altro potrebbero ben dirsi Vicario generale nella loro sfera di attribuzioni, in via amministrativa l'uno, l'altro in via contenziosa; l'uno e l'altro il Vescovo è tenuto a costituire in via ordinaria (15); in circostanze speciali, specie se trattisi di una diocesi minuscola, il Vescovo come è facoltizzato a fare a meno del Vicario generale, così lo è pure ad affidare allo stesso Vicario generale l'*ufficio* di Officiale; in tal caso il Vicario generale viene a ricoprir due ufficii, l'uno dall'altro ben distinto, come dice il canone 1573 in esame, ed avrà scrupolosa cura di tener distinte anche in pratica le une cause dalle altre, l'una via dall'altra, a scanso di incresciosi equivoci e di confusioni sempre dannose: poiché è risaputo che se la distinzione netta viene a mancare fin dal principio, sarà poi cosa assai malagevole distrigarla quando l'accumulo di rapporti, di documenti, di circostanze l'avranno maggiormente complicata.

Analizzeremo in seguito l'ampiezza della potestà del Vicario generale; per ora basti fissare che egli può, nel governo della diocesi, tutto quello che

(12) Can. 368.

(13) A Roma le parrocchie nuove della periferia e suburbio erano affidate non all'E.mo Sig. Cardinal Vicario, ma all'E.mo Sig. Cardinal Presidente dell'Opera della Preservazione della Fede e della erezione delle parrocchie nuove; l'uno e l'altro con potestà ordinaria (cfr. « Mon. Eccl. », 1930, p. 226 seg.); oggi l'uno e l'altro ufficio sono uniti nella persona dell'E.mo Sig. Cardinal Vicario. In altre grandi diocesi si ha un vicario generale solo per gli stranieri, e talora persino per quelli di una o più nazionalità. Cfr. can. 366, § 3.

(14) Can. 18.

(15) Can. 366, § 1 e 1573, § 1.

di diritto ordinario può il Vescovo per ragione, beninteso, della giurisdizione, eccetto quindi quando esige pienezza dell'ordine sacro, che è ben altra cosa (6), e quindi ha la stessa responsabilità, inscindibilmente, perché non si concepisce potestà o giurisdizione nella Chiesa di Gesù Cristo se non come servizio, come dovere; è pertanto una mostruosità assurda anche questo sdoppiamento a cui talora il Vicario generale potrebbe esser tentato di ricorrere illudendosi di tranquillar la propria coscienza col dire: alla fine responsabile della diocesi è lui, non io, *ipse videat*. Chi così dice inganna se stesso, dimentico che Vicario e Vescovo costituiscono, come dicevano assai bene i nostri maggiori, *unum idemque tribunal, unum idemque consistorium*; e dimentico ancora del monito del Divino Maestro, che ogni regno diviso in se stesso sarà desolato: e ad accorgersi della desolazione in atto chi ragiona in tal modo non deve durar fatica, basta non chiuda ostinatamente gli occhi, ma li apra e guardi, non innanzi e lontano ad altri miraggi umani, ma attorno a sé, nella diocesi e dentro di sé nell'anima sua che non sente ormai più la carità di Cristo, la quale fa proprie e vive fino alla passione, fino alla immolazione, le infermità delle anime.

Comunque non di questo volevamo parlare, ma solo della potestà del Vicario generale, anche per ricordare ai confratelli che alla potestà o giurisdizione nel Superiore deve corrispondere nei sudditi ubbidienza, rispetto, amore, e quindi fervida collaborazione di preghiera e di opere, senza riserve, in edificazione del Corpo di Cristo che è la Chiesa vivente e operante nelle anime: senza distinzione tra Vescovo e Vicario, per questa parte, e senza nulla togliere alla maggior venerazione dovuta a chi è arricchito della pienezza del Sacerdozio.

S. R.

CRONACA ECCLESIASTICA

I.

Atti del Sommo Pontefice Pio XI

(« A. A. S. », I, XXVI, 1934).

Canonizzazione.

Il fascicolo 1 degli « Acta Apostolicae Sedis », del corr. anno, riporta a p. 5 il testo latino con cui nella *Canonizzazione solenne della B. M. B. Soubirous* fatta nella Basilica Vaticana il dì 8 dicembre 1933 il Rev.mo Mons. Bacci, Segretario delle Lettere ai Principi, a nome del S. Padre rispondeva alla postulazione *instanter* fatta per mezzo dell'avv. Concistoriale prof. Milani dall'Em.mo Card. Laurenti, prefetto della S. Congregazione dei Sacri Riti. Segue la Omelia data dal S. Padre nella Messa Papale, dopo il Vangelo.

Sacro Concistoro.

Il 31 dicembre 1933 fu tenuto il Concistoro segreto in cui dopo breve allocuzione del S. Padre, l'Em.mo Card. Laurenti tenne il discorso sulla vita e i miracoli del B. Giov. *Bosco*,

(16) Cfr. can. 196, col. 948, anche se per caso il Vicario generale fosse consacrato Vescovo.

del B. Pomp. *Pirrotti*, della B. *M. Michaela* del SS.mo Sacramento, della B. Maria *de Marillac*; quindi si procedeva alla provvista delle chiese ed alla postulazione del Pallio. Seguiva immediatamente il Concistoro pubblico per la perorazione solenne della Canonizzazione dei Beati Bosco, Pirrotti, Michaela del SS.mo Sacramento e Marillac. (« A. A. S. », ib., p. 9 ss.).

Costituzioni Apostoliche.

Urbis, che erige la nuova parrocchia di *S. Roberto Bellarmino* nel quartiere dei Parioli in Roma (13 maggio 1933, ib., p. 13).

Lettere Apostoliche.

— I. *Ea omnia*, che erige a Vicariato apostolico la Prefettura ap. di Sinyangchow in Cina (25 aprile 1933; ib., p. 15).

— II. *Quae catholico*, che dismembrato il Vic. ap. di Baugneolo e Nyassa, nell'Africa centrale, erige la Missione autonoma di Loangwa (23 maggio 1933; id., p. 16).

— III. *Catholicae fidei*, che rettifica i confini del Vic. ap. di Antsirabè (23 maggio 1933; ib., p. 17).

Lettere.

All'Em.mo Sig. Card. Lega per il 50° della ordinazione sacerdotale (14 settembre 1933, ib., p. 18). — All'Eminentissimo Sig. Card. Minoretti per il suo 50° di sacerdozio e per l'VIII centenario della elevazione della diocesi a metropolitana (1° novembre 1933; ib., p. 19).

Atti delle Sacre Congregazioni

S. Congregazione Concistoriale.

Banialucensis — Sebenicensis; decreto di rettifica di confini (21 luglio 1933; ib., p. 21). — *Provvista di chiese* (Barraquilla, Premislia dei latini, Helenopoli in Bitinia tit, Segni, S. Tommaso Meliapor, Coccino, Clermont, Angoulême, Poitiers, Troyes, Elne, Giavarino, Gerona, ib., p. 22).

Designazione del tribunale di appello. Ai sensi del canone 1594, § 2, del *C. J. C.* l'Em.mo Card. di Siviglia ha scelto per l'appello il trib. di Cordova; l'Em.mo Card. di Westminster il trib. di Cardiff; l'Em.mo Arcivesc. di S. Bonifacio il trib. di Winnipeg, e il S. P. ha benignamente approvato (ib., p. 23).

S. Congregazione del Concilio.

Tarvisina (v. « Mon. Eccl. », fasc. prec., p. 33).

S. Congregazione dei Riti.

Lycien. seu Beneventana; è pubblicato il decreto sui miracoli nella causa di santificazione del B. Pomp. Pirrotti (12 novembre 1933, ib., p. 26) — sui miracoli per la causa di canonizzazione della B. Maria Michaela del SS.mo Sacramento (12 novembre 1933, ib., p. 29) — e del B. Giov. Bosco (19 novembre 1933, ib., p. 31).

II.

Atti del Sommo Pontefice Pio XI

[« A. A. S. », XXVI, 1934-2].

Canonizzazione.

Il 14 gennaio u. s. nella Basilica Vaticana si è celebrata la Canonizzazione solenne della B. Giovanna Antida Thouret. Alla postulazione *instanter* fatta dall'Em.mo Card. Laurenti, Prefetto della S. C. dei Riti a mezzo dell'avvocato concistoriale U. Sacconi il Rev.mo Mons. Bacci, segretario delle Lettere ai Principi rispose a nome del S. Padre, il quale nella Messa Papale, dopo l'Evangelo, tenne in latino una omelia di occasione. (« A. A. S. », 1934, p. 41 ss.).

Sacro Concistoro.

Il 25 gennaio 1934 vi fu il Concistoro semi-pubblico per la canonizzazione del B. Giov. Bosco e del B. Pompilio Pirrotti confessori, della B. Michelina del SS.mo Sacramento e Ludovica de Marillac, vergini.

Constituzione Apostolica.

I. *Carthaginiensis in Indiis*, che dismembra la vasta diocesi di Cartagena in Colombia ed erige la nuova di Baraquilla (7 luglio 1932, ib., p. 47). — II. *Abatiae «Nullius» S. Mauritii Agaunensis*, per rettifica di confini (11 ottobre 1933, ib., p. 50).

Lettere Apostoliche.

I. *Paterno animo*, all'Em.mo Sig. Card. Bisleti, delegandolo per l'inaugurazione del Seminario regionale di Benevento (1° ottobre 1933, ib., p. 52. — II. *Vixdum, imperscrutabili*, allo stesso Em.mo Sig. Card. Bisleti, deputandolo alla inaugurazione del seminario regionale di Salerno (1° ottobre 1933, ib., p. 54).

Atti delle Sacre Congregazioni

S. Congregazione Concistoriale.

Tarbiensis et Lourdensis — Baionensis. Decreto di rettifica di confini (19 maggio 1933, ib., p. 56). — *Reginae Gradecensis — Litomericensis.* Decreto di rettifica di confini (19 dicembre 1933, ib., p. 57). — *Designazione di tribunale d'appello.* Armagh designa Clogher e Dublino Kildare e il S. Padre si degna approvare (ib., p. 58).

S. Congregazione del Concilio.

(V. q. fascicolo, p. 65).

S. Congr. di Propaganda Fide.

Provvista di varie chiese e approvazione di varie designazioni per tribunale di appello.

S. Congregazione dei Riti.

In data 26 novembre 1933 è pubblicato il decreto di *tuto* nella causa di canonizz. del B. Pirrotti. — In data 26 novembre 1933 il decreto di *tuto* nella causa di canonizz. della B. Michelina del SS.mo Sacramento. — In data 3 dicembre 1933 il decreto di *tuto* nella causa di canonizz. del B. Giov. Bosco. — Il 18 gennaio u. s. si è tenuta *Congr. Gen.* in cui è stato dato il voto su due miracoli nella causa per la canonizz. della B. Margherita Redi, e il voto sul *tuto* per la solenne beatif. dei SS. d. D. Rocco Gonzalez e Compagni, MM. — Il 23 gennaio u. s. si è tenuta *Congr. Prepar.* nella quale si è discusso: *a*) su due miracoli nella causa di canonizz. del B. Cottolengo; *b*) su un miracolo nella causa di beatif. del Ven. S. di D. Ant. M. Claret; *c*) sulla valid. del processo sopra un miracolo nella causa della Ven. Giov. Elisabetta Bichier des Ages. — Il 30 gennaio u. s. si è tenuta *Congr. Prepar.* su due miracoli nella causa di canon. del B. Corrado da Parzham e il dubbio sulla riassunzione della causa di can. del B. Giov. Leonardi.

RECENSIONI (*)

Avv. Renato Saviano, *Il matrimonio legge della Chiesa e legge dello Stato*, in-8°, pp. XIV-258, Napoli, Jovene et C., 1934. — L. 20.

Id., *Sovranità della Chiesa e sovranità dello Stato*, in-8°, pp. 136. — L. 12.

L'A. non è sconosciuto ai nostri lettori, i quali ne apprezzarono le elette doti di sagacia e di chiarezza nello studio sul « negozio di oblazione » che il « Monitore Ecclesiastico » (1927, pp. 198 ss., 316 ss.), pubblicò stralciandolo dalla « pregevole monografia » su *I Santuarii nel diritto. - Il Santuario di Pompei* (Napoli, Jovene, 1926, L. 18). Le stesse doti l'egregio A. manifesta in modo ancor più perspicuo in queste due recenti pubblicazioni intese l'una ad esporre sulla base di una ricca documentazione, « da Cavour a Mussolini », « come e perché fu fatta la Conciliazione » ; l'altra ad esporre la legge della Chiesa e la legge dello Stato sull'istituto del matrimonio, che della Conciliazione pare rappresenti il punto più delicato e perciò il più discusso, stando almeno alla mole di pubblicazioni che ha suscitate. Anche per noi è certamente interessante lo sguardo retrospettivo degli accordi lateranensi fatti da una giovane ed eletta intelligenza, cui non fanno velo i pregiudizii arteriosclerotici di mentalità inconciliabili con la conciliazione e col nuovo spirito dell'Italia rinnovata ; ma è indubbiamente assai più interessante l'opera di diritto matrimoniale. I nostri lettori ricorderanno che recensendo la nuova edizione dell'opera ormai classica del cardinale Gasparri consigliavamo ai magistrati ed agli studiosi di tener presente almeno questa per conoscere quale matrimonio intendesse la Chiesa nell'articolo 34 del Concordato. A noi sembra che dallo spirito e dalla lettera di tale articolo (convenzione bilaterale) si distaccasse già troppo in qualche punto la legge di applicazione, che ha occasionato danno alle anime e suscita qua e là imbarazzi alla giurisprudenza e alla dottrina ; ma sembra che ancor più dottrina e giurisprudenza se ne vadano via via allontanando come trascinate da un peso fatale. Ben fa quindi il giovane solerte autore a studiare in quest'opera il punto giusto del diritto ; inspirato da quel fervido amore alla Religione e alla Patria che altamente lo onora ; preoccupato, com'è dovere anche di lealtà, di interpretare il pensiero genuino della Chiesa sulla scorta dei canonisti migliori : Gasparri, Wernz-Vidal, Cappello ed altri. Bel contributo, bella promessa di nuovi studii, quali li esige la serietà scientifica, l'amore alla verità divina e umana, l'onore delle autentiche tradizioni giuridiche della scuola napoletana e della scuola italiana.

Sac. Dott. Prof. E. Campana, *Maria nel culto cattolico*. Volumi 2. Marietti, Torino. - L. 50.

Dopo il bel volume *Maria nel dogma cattolico* ecco questi altri due a completare il poderoso lavoro sul caro argomento mariologico ; lavoro in cui la organicità della struttura, la profondità delle indagini, l'ampiezza di movimento, la copiosa documentazione, la spigliata sostenutezza della forma gareggiano bellamente con la pietà più tenera e più nutrita verso la dolce Madre.

Can. Franc. Trochu, *Il Curato d'Ars Giov. Maria Battista Vianney*. Traduzione del Sac. Giuseppe Martinoli. Marietti. - L. 24.

Non è una delle solite vite, ma uno studio accurato, sereno, acuto, spesso ge-

(*) La Direzione si riserva di recensire solo le opere inviate in doppio esemplare, che riterrà utili ai fini della Rivista.

niale, della psicologia naturale e soprannaturale del santo Curato, studio fatto sulle fonti genuine, sulle deposizioni del processo di canonizzazione e su altri documenti inediti, onde la figura del Santo balza su viva e parlante e operante. A vederlo così in azione, così vicino a noi, l'animo del lettore è tratto ad ammirare non solo, ma anche ad imitare.

UMBERTO MORICCA, *Storia della letteratura latina Cristiana.* Vol. II: *Il* v *secolo: l'età d'oro della letteratura ecclesiastica occidentale.* - L. 80. — Vol. III: *La letteratura dei secoli* v *e* vi, *da Agostino a Gregorio Magno.* Torino. - L. 80.

Abbiamo già segnalato ai nostri lettori il primo volume di questa opera magistrale; or ecco gli altri due (a dir vero son tre, ché il secondo volume è in due parti separate) i quali confermano indiscutibilmente quanto dicemmo del primo. Se lo spazio ce lo nonsentisse diremmo ampiamente di questa opera che pone l'Italia agli avamposti nel campo della letteratura latina cristiana, che è poi la patristica, o per lo meno un contributo valido alla conoscenza dei Padri. L'egregio A. ha reso veramente un grande vantaggio agli studiosi e alle anime assetate di bontà, alla religione e alla patria.

M. DE WULF, *Manuale di Storia della Filosofia.* Traduzione del P. Illuminato dott. Brunetto O. F. M. Marietti. - L. 7.

Bene ha fatto l'egregio traduttore a presentare in bella veste italiana questo manuale in cui la storia della filosofia è presentata in sintesi luminose, quelle che più interessano e che più giovano anche a chi poi possa meglio addentrarsi negli studii dei dettagli. Opportunissimo il pensiero di aggiornare il lavoro con quadri dei filosofi italiani specialmente moderni. Ma ci si consenta di ripetere qui un desiderio che abbiamo ripetutamente espresso anche altrove: che si compia la lacuna comune a tutti i manuali, circa la vita della filosofia cristiana, che diciamo perenne, dal P. Suarez († 1617) al P. Liberatore (1810-1892). Noi non crediamo che la filosofia perenne sia morta col Suarez e sia rinata col Liberatore; noi crediamo che ella abbia continuato a vivere in qualche modo, e che sia ora di indagarla questa vita sia pure modesta, di oltre due secoli. È quello che attendiamo dai nostri studiosi di storia della filosofia.

P. ARRIGHINI *A., Ai margini del Vangelo.* Marietti. - L. 20.

L'A. compendia qui i commenti di Padri, Dottori ed innumerevoli esegeti «sui quattro Vangeli in un manuale semplice e chiaro — com'egli dice nella prefazione — alla portata di tutti, in modo da formare quasi un quinto che ben li spieghi»; ed al lodevole intento dirige eleganza e scioltezza di stile, chiarezza e precisione di esposizione, conoscenza non comune di classiche fonti, onde il bel volume riesce insieme opera di cultura, di apologetica e di ascetica.

Sac. PRIMO BORGHI, *Le Litanie Lauretane.* Torino. - L. 4.

Analisi delle litanie lauretane nutrita di teologia, storia, liturgia e animata dalla vibrazione lirica di una pietà solida ma viva; ogni invocazione offre lo spunto per disegnare un quadro che è come una strofe nel mirabile canto.

MONS. GIUSEPPE DE NARDIS, Vescovo di S. Agata dei Goti, *Omelie sui Misteri Cristiani e Feste in settimana.* - L. 5. — *Lettere Pastorali, 1916-1933.* Marietti. - L. 15.

Abbiamo letto queste omelie e queste lettere pastorali in ginocchio dinanzi al SS.mo, dove indubbiamente il dotto e pio Autore Eccellentissimo le ha meditate e come attinte dal Cuore Eucaristico del Divin Prigioniero, e non esitiamo a dire che esse sono per noi un vero tesoro e una feconda miniera di dottrina e di pietà quale i tempi presenti impongono

a noi sacerdoti. Ci duole che tirannia di spazio non ci consenta dire di più: è il caso di concludere *tolle et... comede.*

P. Enrico Pinard de la Boullaye, S. J., *Gesù Figlio di Dio.* Conferenza tradotta dal P. Alessandro Basile S. J. - L. 8. — *Le Gioie del Male.* (Ritiro pasquale di Nostra Signora di Parigi). Traduzione idem. Marietti. - L. 3,50.

Dir bene di queste conferenze è come portare dell'acqua al mare; ci limitiamo qui a raccomandare ai nostri lettori di fare ogni sforzo per procurarsele e metterle accanto a quelle di Mons. D'Hulste e del P. Janvier, di cui ha curata e sta curando l'edizione italiana la stessa benemerita casa Marietti. Queste conferenze valgono una intera biblioteca.

Mons. C. Gibier, Vescovo di Versailles, *La Chiesa e la sua opera.* Conferenze agli uomini. Traduzione del P. F. Menegatti. Marietti. Vol. III, L. 10, vol. IV, L. 10.

Diffondiamo, diffondiamo largamente tra il clero e il laicato, tra i cattolici e i non cattolici queste conferenze oramai classiche, sempre nuove, sempre interessanti, nelle quali splende di purissima luce l'opera della Chiesa di Dio nella società. C'è ancor troppa ignoranza, ci sono ancor troppi preconcetti da vincere, e spesso la lettura di un libro come questo vale assai più che una predica o più di una animosa discussione.

Teol. Can. Candido Balma, Arciprete di Rivalta di Torino, *Istruzioni Parrocchiali sulle principali feste dell'anno.* Libreria del Sacro Cuore, Torino. - L. 6,50.

Ci congratuliamo subito con l'egregio autore per queste istruzioni che abbiamo lette col più vivo interesse ed abbiamo sentite tanto aderenti all'anima nostra. Un bravo veramente di cuore e l'augurio che il libro abbia la più larga diffusione specialmente tra i parroci ai quali sarà di valido aiuto, e aggiungeremmo anche di opportuno modello se non temessimo di offendere la modestia dell'Autore.

Can. Dr. Carera Franco, Missionario Apostolico, *Splendor Patris: Il Cuore di Gesù luce e fuoco del mondo.* Tipogr. Arciv. dell'Addolorata, Varese. - L. 10.

« *Splendor Patris* delinea il *Cuor di Gesù Medico* della grande ammalata, la società presente: *Maestro della vera Vita,* Lui che disse di sé medesimo *Ego sum Via, Veritas et Vita,* lo tratteggia poi come Compagno dell'esilio, Fratello, Sposo, Padre tenerissimo di tutti ». Tale, nelle parole del chiaro A. lo scopo e lo schema del lavoro che in 30 discorsi svolge un corso di predicazione dotta, chiara, pia, penetrante, per l'intero mese di giugno.

Avv. Saverio Fino, *Piccola Enciclopedia del Beneficiato con le leggi ecclesiastiche.* Soc. Ed. Int. - L. 25.

Torna sotto altro nome ed anche in ben altre veste la *Guida Pratica del Beneficiato;* ma non ha fatto male l'A. a darle un nome nuovo, non solo perché l'antico fu *non bene* usurpato, ma anche perché esso *non bene* risponderebbe a quello che è oggi diventato il lavoro, una vera enciclopedia ordinata da chi è esperto come pochi nella intrigata materia e scrupolosamente aggiornata in ogni punto. I tre quarti dei quesiti che si soglion fare alle riviste pratiche del clero, vi trovano la soluzione facile, spedita, chiara, esauriente. Basti questo per raccomandarla caldamente.

Romolo Libani, *La luce dello spirito nella preghiera di Gesù.* Marietti, Torino. - L. 7,50.

L'analisi penetrante, sintetica, vivace dell'attuale marasma sociale, tratteggiata dall'A. in rapidi tocchi, lo porta in un'ansia di ascesa a cercare la luce e la vita

dal Padre che è nei Cieli. Non sappiamo perché questo libro ci abbia fatto risentire nell'anima la voce di Demetrio Alati: bene ha fatto il solerte editore a ornarlo di composta decorosa eleganza.

Can. Arcip. Matteo Sardanelli, *Saggi di Oratoria Sacra*. Ed. Pont. M. D'Auria. Napoli. - L. 13.

Più completo del precedente è riuscito questo bel volume in cui si ha un corso intero di *pensieri* sui vangeli domenicali, un corso di istruzioni per esercizi spirituali, per quarant'ore e parecchi discorsi per varie feste e circostanze. E quant'anima vibra anche qui, e quanto fervore santo di apostolato! Noi facciamo nostra la bella prefazione dell'onorevole Anile e nostra la lode che egli fa allo zelante Autore. Al quale ci è particolarmente caro di fare l'augurio fraterno che la sua parola apostolica maturi i più copiosi frutti di santificazione.

Prof. Dr. Alessandro Spesz, *Occultismo e Miracolo*. Marietti. - L. 10.

Molti pregiudizii cadono e molti vani spauracchi alla lettura di questo libro che riteniamo assai utile ai maestri di teologia, ai sacerdoti in cura di anime e alle persone colte. La serietà di indagini e il rigore scientifico con cui la trattazione è condotta, sono insieme pregio e garanzia.

Fr. Ant. de Sérent, F. M., *La spiritualità cristiana nella liturgia*. Versione di fr. G. M. Montano, O. F. M. Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1934. — L. 10.

La meditazione di queste 280 nitidissime pagine fa bene a tutti, ma ne farebbe particolarmente a quegli ostinati, purtroppo ancora non pochi, i quali incrisaliditi in un freddo e vieto formalismo, pensano ancora la liturgia un qualche cosa di estrinseco alla vita della Chiesa e al Regno di Cristo che è dentro di noi, ed arzigogolano ancora contrasti o preminenze tra leggi canoniche e leggi liturgiche, a danno, naturalmente, di queste. Meditino tutti costoro e vivano le profonde e luminose sintesi di questo breviario di vita, ma con animo puro e generosamente aperto alle cose belle, e pronto a tutte le rinuncie, e si adoprino a diffonderlo largamente per la rieducazione crsitiana del popolo nostro.

P. Otto Cohausz, S. J., *La missione sacerdotale nella dottrina di San Paolo*. Prima traduzione italiana di P. Giuseppe Marzorati, Barnabita. Milano, Soc. Ed. « Vita e Pensiero », 1933. — L. 10.

Prima che si chiuda questo santo anno giubilare della Redenzione io voglio e debbo esprimere pubblicamente all'Autore, al Traduttore ed alla Casa feconda « Vita e Pensiero » la mia commossa gratitudine per il bene che ha fatto all'anima mia questo libro in cui ho ritrovato me stesso, quello che sono e, più ancora, quello che dovrei, che debbo essere per compierla, con la grazia divina, la ragione del mio essere. Ti mettono nell'anima un' ansia, queste pagine, che non dà tregua; ti costringono a piegare lo sguardo entro te stesso, a girarlo attorno a te, a spingerlo nella storia, quella che fu e quella che dovrà essere, a sollevarlo in alto, dove di tutte queste meraviglie che nel Sacerdote di Cristo (che è il solo vero Sacerdote) sono accumulate e dal Sacerdote di Cristo sono disseminate, e dove del Sacerdote e del Sacerdozio è il termine ultimo. S. Paolo qui, come forse non mai, vive, opera, conforta, esorta, trascina. Chi non ci conosce, noi Sacerdoti cattolici, ci legga qui e ci aiuti ad essere nella vita quello che qui siamo.

Direttore responsabile: D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16